

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOCCASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1959

Rivalutazione delle rendite vitalizie costituite mediante cessione di un capitale in denaro

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge del 21 febbraio 1953, n. 90, venne disposta la rivalutazione delle rendite vitalizie costituite sino al 31 dicembre 1945, mediante trasferimento di immobili nella misura di 16 volte.

Tale legge distingue i vitaliziati che hanno alienato un immobile dai vitaliziati che hanno ceduto un capitale in denaro, mentre non si riscontra alcuna distinzione nell'articolo 1892 del codice civile che di tale contratto dà la seguente definizione: « La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso mediante alienazione di un bene mobile od immobile, o mediante cessione di capitale ».

Per limitare la rivalutazione al caso di trasferimento di immobili fu detto che sarebbe stato difficile poter provare che la somma di denaro ceduto, (e questo è il caso tipico e più frequente del contratto di costituzione di rendita vitalizia), fosse poi rimpiegata nell'acquisto di immobili o in altra forma produttiva, anche se di fatto la più gran parte del denaro ceduto sia stato investito dalle società in immobili e terreni,

che oggi fruttano redditi maggiori, come si evince dai relativi bilanci.

Durante la discussione della legge n. 90 vennero invocati noti principi di diritto come l'aleatorietà del contratto, la nominalisticità della moneta di pagamento, giungendo ad adombrare persino che la rivalutazione potesse turbare il corso della lira in conseguenza di richieste di altre categorie.

Tutte queste argomentazioni vennero respinte non solamente dagli interventi di eminenti giuristi, ma furono smentite anche dai fatti, perchè la legge n. 90 è in vigore da tre anni e nessun turbamento si è verificato.

La realtà è che l'adozione del provvedimento estensivo alla rivalutazione delle rendite vitalizie in capitale avrebbe compromesso non solo la posizione economica degli istituti assicurativi, ma anche caste e personalità politiche ad essi istituti legate. A tale proposito basterebbe leggere l'annuario delle varie compagnie di assicurazione per poter evidenziare l'asserto.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per esattezza è doveroso dire che qualcosa è stato effettuato in questi ultimi anni dai principali istituti assicuratori (la Fondiaria, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le assicurazioni generali Venezia), ma in verità in misura molto modesta, con la rivalutazione delle relative polizze.

Altri Istituti però di pari importanza, hanno ritenuto di non doversi allineare al provvedimento volontario, e si sono dichiarati contrari a qualsiasi modesto aumento.

È necessario dunque un provvedimento legislativo, efficace *erga omnes*.

Onorevoli senatori, non descriverò le condizioni di miseria in cui vivono alcuni di questi vecchi vitaliziati contro cessione in capitale che muoiono di fame perchè ad essi si continuano a corrispondere rendite con moneta di acquisto di valore ridotto. Le loro invocazioni non devono però rimanere inascoltate.

Si tratta quasi sempre di cittadini ultrasettantenni inabili ormai a qualsiasi lavoro che prima del 31 dicembre 1945 non avendo eredi legittimi hanno investito i loro sudati risparmi contraendo vitalizio, per essere sol-

levati dalle preoccupazioni e dagli oneri burocratici della vita e godersi un pane sicuro e tranquillo nell'età del tramonto.

Si calcolano approssimativamente duemila unità suddivisi in una trentina di compagnie ed Enti.

Le loro rendite si aggirano all'incirca sulle 300 lire al giorno ed anche meno che consentono soltanto una esistenza di fame veramente intollerabile.

Estendere il trattamento previsto dalla legge n. 90 del 1953 ai vitaliziati mediante cessione di capitali in denaro è un atto di giustizia e di solidarietà sociale, è un atto di equità di trattamento con i vitaliziati contro cessione di immobili.

Nessun carico di bilancio deriva allo Stato dalla approvazione del disegno di legge che ho l'onore di sottoporre al vostro esame, ed il modesto onere derivante ai concedenti sarà ridotto di anno in anno e si estinguerà entro un decennio.

Per tutti i motivi suesposti, raccomando agli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge che mi onoro presentare, con l'urgenza che l'età dei beneficiandi impone.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La rivalutazione delle rendite vitalizie in danaro costituite fino al 31 dicembre 1945 mediante trasferimento di immobili è estesa, a richiesta dei beneficiari, anche a quelle costituite fino alla stessa data con trasferimento dei capitali in denaro nella misura fissata dalla legge 24 febbraio 1953, numero 90.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.